



MODELLO  
ORGANIZZATIVO  
DLGS. 231/2001

## PARTE GENERALE

Versione 2.0

MONVISO GROUP S.p.A.  
Via del Tario, 9 – 10020 Andezeno (TO)  
P.IVA IT 10138110969



## Premessa

Fondata nel 1936 a Torino, Monviso Group S.p.A. ha la sua sede legale e amministrativa ad Andezeno (TO) in Via del Tario 9.

L'azienda è riconosciuta per la produzione di prodotti da forno di alta qualità.

In particolare, statutariamente risulta il seguente oggetto sociale:

*Tanto per l'Italia che per l'estero:*

- *la produzione, la fabbricazione, il commercio in tutte le sue forme, l'acquisto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di prodotti alimentari comuni, speciali dietetici di qualsiasi genere e tipo;*
- *la produzione artigianale di grissini, prodotti della panificazione e pastificazione in genere, prodotti di pasticceria;*
- *il commercio all'ingrosso e minuto di tutti i prodotti tipici della panificazione, della pasticceria e dei prodotti alimentari in genere.*

*La società può acquistare e cedere brevetti industriali, stipulare accordi di licenza, sia di marchio sia di fabbricazione, ma in ogni caso ai fini della vendita in qualità di licenziante o di licenziataria. La società può inoltre acquistare immobili industriali e di civile abitazione, per un utilizzo diretto ed anche per darli in locazione; la società potrà svolgere inoltre tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ivi incluse l'acquisizione di aziende o rami di azienda, l'assunzione di interessenze e partecipazioni od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché la concessione di finanziamenti in qualsiasi forma a favore delle società e imprese facenti parte del medesimo gruppo e la concessione di garanzie reali e la prestazione di fidejussioni e/o altre garanzie personali a favore di terzi, purché non ai fini di collocamento e non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale ...*

L'azienda ha integrato nel suo portafoglio mediante operazioni societarie alcuni marchi storici: Tonon e La Buona Terra.



Nel dicembre 2024, Monviso Group è stata acquisita da Argos Wityu, un gruppo paneuropeo indipendente di private equity. Questa acquisizione mira a rafforzare la posizione di Monviso nel mercato e a sviluppare nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei clienti.

L'attività è esercitata in cinque stabilimenti produttivi situati ad Andezeno (TO), Buttigliera d'Asti (AT), Corneliano d'Alba (CN), Gambolò (PV) e Verona.

La società è retta da un CdA composto attualmente da sei membri.

Nell'ambito del CdA sono stati attribuiti specifici poteri e in ambito organizzativo sono state conferite alcune procure ad operare.

Ha un Collegio Sindacale e ha incaricato del controllo contabile una società di revisione.

Ha circa 160 dipendenti, a cui applica il CCNL Alimentari Industria.

Dal 2019 società sottoposta a direzione e coordinamento del socio di maggioranza, dal dicembre 2024 è partecipata al 93% da Argos Wityu, fondo paneuropeo di private equity.

È associata all'Unione Industriale di Torino.

Il 27 ottobre 2025 ha assunto la forma giuridica di S.p.A.

Monviso Group S.p.A. possiede diverse certificazioni relative a vari aspetti della produzione e della gestione aziendale:

*Certificazioni di Qualità e Sicurezza Alimentare:*

- ISO 9001:2015: Certificazione del sistema di gestione per la qualità, che copre lo sviluppo e la produzione di prodotti da forno in tutti gli stabilimenti del gruppo
- BRCGS – Global Standard for Food Safety (Issue 9): Certificazione internazionale per la sicurezza alimentare
- IFS Food (Higher Level): Certificazione che attesta la conformità agli standard internazionali di sicurezza e qualità alimentare, ottenuta dal marchio La Buona Terrabio.

*Certificazioni Ambientali e Biologiche:*

- Certificazione Biologica (Bioagricert): Attesta la conformità alla normativa europea per la produzione biologica, garantendo l'uso di materie prime biologiche e non OGM.



*Altre Certificazioni:*

- ISO 45001: Certificazione per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- ISO/IEC 27001: Certificazione per la gestione della sicurezza delle informazioni, attestando l'impegno del gruppo nella protezione dei dati e delle informazioni sensibili.



## PARTE GENERALE

### INDICE

1. Il decreto legislativo n.231/2001 .....	5
2. Adozione del modello .....	8
3. Struttura del modello .....	11
4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo .....	12
5. L'Organismo di Vigilanza.....	13
5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza .....	13
5.2. Nomina e revoca .....	14
5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	15
5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	18
5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali .....	18
6. Whistleblowing .....	19
7. Il sistema disciplinare .....	19
8. Formazione e diffusione del modello .....	20
9. Il sistema delle verifiche .....	21
10. Organigramma, deleghe e funzioni – Soggetti apicali .....	21
11. Aggiornamenti del Modello .....	22
12. Allegati .....	22



## 1. Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito Decreto), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito enti).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse *soggetti in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tali reati, via via implementati da varie disposizioni, si definiscono "**Reati presupposto**".

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha, cioè, delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

La Cassazione Penale (sentenza 4210/2024) ha precisato il fondamento delle sanzioni previste dal Dlgs. 231/2001 consiste in una "**colpa di organizzazione**", cioè un assetto organizzativo oggettivamente negligente nell'adozione delle misure necessarie a prevenire la commissione dei reati. Non vi è infatti responsabilità se la società risulta dotata di un efficace sistema organizzativo e il reato è da riferirsi esclusivamente alla persona fisica (Cass. 51455/2024).

I reati devono essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'ente. Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che:



- Il vantaggio può consistere anche solo in un risparmio di spesa, anche quando il vantaggio è esiguo (Cass. 33976/2022 in caso di infortunio sul lavoro; conf. Cass. 27669/2025 in tema di violazione di regole ambientali).
- L'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio a condizione che la violazione si iscriva in un contesto di generale osservanza delle norme (Cass. 31665/2024 sempre in caso di infortunio sul lavoro).
- L'assenza di una quantificazione esatta di un vantaggio economicamente apprezzabile – purché certo nella sua esistenza – non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'ente (Cass 18410/2025)
- anche una singola trasgressione può essere sufficiente a far scattare le conseguenze previste dal D.Lgs. 231/2001, senza che sia necessario un comportamento reiterato o sistematico; cioè la responsabilità dell'ente può configurarsi anche in presenza di episodi isolati, se riconducibili a carenze organizzative o di controllo (Cass. 21034/2022).

Per quanto concerne la valutazione della responsabilità e l'idoneità del modello organizzativo, il giudice deve formulare un giudizio secondo il criterio della "prognosi postuma". Deve, cioè, collocarsi idealmente nel momento di commissione dell'illecito verificando la valenza impeditiva del cosiddetto comportamento alternativo lecito e dunque valutare se la concreta osservanza del modello organizzativo virtuoso avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verifica di illeciti della stessa specie di quello posto in essere (Cass. 21640/2023).

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono il patrimonio e l'attività dell'ente.



La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in **posizione apicale** l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
  - 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
  - 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire
  - 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
  - 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
  - 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**, di seguito **OdV**). Negli enti di piccole dimensioni non è obbligatorio individuare tale organismo, in quanto la norma ammette che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.



Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che può formulare osservazioni, sulla idoneità dei modelli proposti a prevenire i reati. Dopo trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, da parte del Ministero, senza che questo abbia provveduto a formulare osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

## 2. Adozione del modello

L'Ente, nell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto, con implementazione ed aggiornamento a tutti i reati presupposti ritenuti conferenti all'attività.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

Parte integrante del modello è anche il codice etico di cui sopra.

In proposito si osserva che:

- il codice etico rappresenta uno strumento suscettibile, comunque, di applicazione sul piano generale, da parte dell'Ente, allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che l'Ente riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono dall'Ente incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con l'Ente a vario titolo (ad esempio, i fornitori)
- il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Secondo la giurisprudenza (v. Cass. 30099/2025):



- Il modello ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di tecnica-operativa.
- Le procedure contenute devono avere carattere generale e sistematico; quindi, il modello non deve essere troppo specifico o il dettaglio operativo è demandato ad altri strumenti (DVR, istruzioni tecniche, procedure specifiche).
- Non può essere criticato come “troppo generico” un modello, perché questa genericità è intrinseca alla sua funzione.

*“I modelli di organizzazione e gestione non sono tenuti a prevedere prescrizioni tecnico-operative di dettaglio, la cui elaborazione spetta ai documenti di valutazione dei rischi e alle istruzioni operative, ma devono invece garantire, attraverso principi generali, procedure sistematiche, flussi informativi e un assetto di governance idoneo a prevenire la commissione dei reati. È, pertanto, viziata da errore metodologico la critica che qualifichi come generico un modello organizzativo proprio per la sua funzione strutturale di strumento di controllo e indirizzo”.*

Come detto, il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle disposizioni del Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento.

Inoltre, la predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria. Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;



- comunicazioni al personale e sua formazione.

In tale ambito devono essere considerati, tra gli altri, parte integrante del Modello di organizzazione e di gestione della società e ne sono riferimento per la loro valenza di mitigazione del rischio di commissione dei reati, i seguenti documenti/protocolli:

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (ex D. Lgs. 81/2008), quale misura di mitigazione del rischio dei reati colposi relativi alla sicurezza e salute sul lavoro;
2. Il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Dlgs. 196/2003) quale misura di mitigazione del rischio di commissione dei Delitti informatici e del trattamento illecito di dati;
3. I Manuali di autocontrollo Haccp (Regolamento CE 852/2004), quali documenti che descrivono le linee guida per limitare tutti i pericoli connessi alla produzione degli alimenti, assicurarne la salubrità, e salvaguardare la salute del consumatore finale;
4. Tutte le procedure adottate dalla società in tema di certificazioni;
5. Le politiche dell'azienda in materia di qualità, ambiente, etica e sicurezza
6. Il sistema organizzativo dell'azienda, il mansionario, il sistema delle procure
7. La procedura di whistleblowing (Dlgs. 24/2023)

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
  - autonomia e indipendenza,
  - professionalità,
  - continuità di azione.
- Obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).



Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale. per quanto riguarda i dipendenti assunti.

Nonostante il Dlgs. 231/2001 non contempli alcune fattispecie tipiche della materia, la condotta di aziende che producono, elaborano e commercializzano prodotti alimentari rientra, laddove si svolga in forma criminosa, nel novero delle situazioni che possono dar luogo ad una responsabilità della persona giuridica.

Anche se fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non rientra la fattispecie - che si ritiene - tipica del sistema di tutela penale degli alimenti, ovvero gli artt. 5 e 6, l. 283/1962, tuttavia, molteplici delitti che riguardano la produzione, messa in circolazione e vendita di prodotti alimentari non genuini, alterati, contraffatti ecc. sono richiamati dal Dlgs. 231/2001 e ciò consente di ritenere che anche l'ambito imprenditoriale attinente allo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti alimentari risulti presidiato dal citato decreto. Inoltre, molti altri reati riguardano in generale l'attività di impresa.

### 3. Struttura del modello

Oltre che dal citato **Codice Etico**, il presente modello è costituito da una **Parte Generale** e da singole **Parti Speciali**, predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto, per cui l'Ente ha valutato ipotesi di rischio nello svolgimento della propria attività.

Nella parte generale vengono illustrate le componenti essenziali del modello, con particolare riferimento:

- alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone dell'Ente
- alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
- alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale
- al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

Le parti speciali trovano applicazione per le tipologie specifiche di reati, previste nella Parte Speciale, in relazione all'attività svolta da Ente.



La metodologia per l'analisi e la valutazione dei rischi collegati ai singoli "reati presupposto" viene descritta nell'Allegato D.

È compito del Consiglio di amministrazione, o dell'amministratore all'uopo delegato, integrare il presente modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, aggiungendo le eventuali ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe, le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto
- svolgimento da parte dell'Ente di una nuova attività, dalla quale dovesse conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.

#### 4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo

È compito del Legale Rappresentante o del soggetto da esso delegato individuare le aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Mediante l'individuazione delle *aree a rischio* e la conseguente adozione delle opportune procedure (*protocolli*), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire all'Ente di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il codice etico (v. sopra), che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili
- l'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, eccetera) idonei a soddisfare le esigenze di:
  - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno dell'Ente
  - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna funzione
  - definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate
  - definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, se necessario, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni
- l'adozione di precise procedure, manuali ed informatiche



- l'individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio.

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell'operazione
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento
  - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
  - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

Si osserva che la Società è dotata di Collegio Sindacale e ha affidato ad un Revisore legale esterno, iscritto all'Albo Speciale, l'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società.

## 5. L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del Dlgs.gs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

### 5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

#### ***Autonomia e indipendenza***

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo.

L'OdV deve disporre inoltre di un budget autonomo, approvato dal Consiglio di amministrazione, per svolgere le proprie attività in maniera indipendente, avvalendosi, se necessario, di consulenti



esterni per approfondimenti specialistici. È inoltre essenziale che l'OdV abbia accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per l'esercizio delle sue funzioni, senza restrizioni o vincoli operativi.

### **Professionalità**

L'OdV deve possedere competenze ed esperienza adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

### **Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali**

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- la condanna definitiva ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

La Cassazione (Sez. VI Pen. 4535/2025) sottolinea i seguenti elementi, che denoterebbero il carattere adeguato del Modello, con riferimento all'OdV:

- Mappatura completa del rischio reato;
- Documentazione comprovante lo svolgimento di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- Congruità del budget affidato all'OdV per lo svolgimento dei suoi compiti;
- Adeguatezza della composizione dell'OdV e competenza dei membri.

Da quanto sopra emerge, dunque, la centralità del ruolo dell'OdV, del quale vanno verificate in concreto le capacità operative, le disponibilità economiche e la tracciabilità delle verifiche svolte.

## **5.2. Nomina e revoca**

L'Ente valuta in sede di nomina o anche successivamente se prevedere un organismo monocratico oppure collegiale.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza del CdA. La durata dell'incarico viene determinata in sede di nomina.

L'incarico non può avere durata massima superiore a tre anni ed è rinnovabile.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:



- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, con apposita comunicazione scritta inviata al Legale Rappresentante o al CdA.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'indipendenza.

Per giusta causa di revoca si intende, in via esemplificativa:

- a. una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- b. il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il CdA nomina tempestivamente il nuovo OdV.

Qualora venisse adottato un organo di natura collegiale la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte del CdA;
- a seguito di rinuncia all'incarico, con comunicazione scritta;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 2.4 inviata al Legale Rappresentante o ad altro soggetto

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a. coinvolgimento in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto previsto dal Decreto oppure in materia fiscale;
- b. coinvolgimento in un procedimento amministrativo per violazioni di norme in materia di TUF
- c. il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- d. il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In caso di nomina di un solo membro le cause di cui sopra risultano ad esso applicabili.

Le nomine dell'OdV risultano dall'Allegato F.

### **5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**



All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

***Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto***

L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dall'Ente, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni o informazioni dirette, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, e simili.

***Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto***

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. I responsabili devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di



esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre l'aggiornamenti degli elementi stessi.

***Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le eventuali modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali***

L'OdV ha il compito, anche avvalendosi delle consulenze necessarie, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

L'OdV. individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del modello, al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV adotterà un proprio Regolamento, che verrà comunicato al CdA.

***Poteri dell'Organismo di Vigilanza***

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- dispone delle risorse economiche necessarie
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

***Raccolta e conservazione delle informazioni***

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta.



#### **5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti speciali del modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni verranno preferibilmente inviate in forma elettronica mediante e-mail, dai singoli soggetti interessati.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'Ente garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, l'Ente adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

#### ***Trattamento delle segnalazioni***

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel modello organizzativo o delle regole di condotta enunciate nel codice etico.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e le relative misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare. I singoli provvedimenti verranno materialmente adottati dalle funzioni legalmente preposte.

Restano ferme le disposizioni di cui al Dlgs. 24/2023 in tema di segnalazione degli illeciti.

#### **5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**



L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

È inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:

- dare tempestiva comunicazione al Legale Rappresentante delle violazioni accertate e delle criticità rilevate

Il Legale Rappresentante ha la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## 6. Whistleblowing

La società ha adottato un sistema di segnalazione degli illeciti, ai sensi del Dlgs. 24/2023, reso disponibile anche mediante accesso al sito aziendale del Gruppo ove, tramite PEC, è possibile fare segnalazioni di natura etica e sociale.

Tale sistema costituisce parte integrante del presente modello (Parte Generale).

## 7. Il sistema disciplinare

L'articolo 6 del Dlgs. 231/2001 (e l'art. 30 del Dlgs. 81/08) prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l'effettività del modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

L'insieme delle regole e procedure disciplinari è previsto in apposita parte del Modello (Sistema Sanzionatorio) che organicamente e coerentemente disciplinano le violazioni al Modello in corrispondenza con quelle relative al Codice Etico.



Le disposizioni del presente codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'Ente. La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel codice etico compromette il rapporto fiduciario tra l'Ente e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori e potrà dare luogo a sanzioni di vario genere.

## 8. Formazione e diffusione del modello

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale dell'Ente, che presso i terzi a vario titolo interessati.

### **Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali, il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione e adesione.

### **Organo di Vigilanza**

In occasione della nomina, l'OdV sarà oggetto di specifiche informazioni sul contenuto del Dlgs. 231/2001 e della normativa e giurisprudenza collegate, sulla illustrazione delle procedure interne adottate. Successivamente, vengono tenuti incontri di aggiornamento, su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Dlgs. 231/2001 ed alla sua applicazione. L'Organismo sarà inoltre autorizzato espressamente al trattamento dei dati personali, in ottemperanza alle indicazioni del Garante privacy.

### **Comunicazione e formazione nei confronti del personale responsabile**

È previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- formazione iniziale con specifiche indicazioni, anche mediante supporto informatico
- formazione successiva per aggiornamenti
- e-mail o comunicazioni di aggiornamento.

### **Altre forme di comunicazione nei confronti del personale**

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale con comunicazione personalizzata e diretta oppure con altre modalità equivalenti (sito web, posta elettronica, etc.).

È inoltre previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- formazione iniziale con specifiche indicazioni, anche mediante supporto informatico



- formazione successiva per aggiornamenti
- note informative interne
- occasionali e-mail o altre comunicazioni di aggiornamento.

### **Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners**

Ente promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'Ente ha adottato sulla base del presente modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, potranno venire adottate dall'Ente.

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi.

## **9. Il sistema delle verifiche**

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza:

- verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti, contratti di maggiore rilevanza, conclusi dall'Ente nelle aree a rischio, nonché delle decisioni adottate
- verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Legale Rappresentante, in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

## **10. Organigramma, deleghe e funzioni – Soggetti apicali**

In base a quanto sopra si individua la struttura societaria e le funzioni in azienda.

La società ha conferito all'A.D. vari poteri, compresi quelli in materia di sicurezza sul lavoro ed è stato nominato un dirigente delegato ai sensi degli artt. 16 e 17 Dlgs. 81/2008.



L'organigramma aziendale attuale risulta dal prospetto di cui all' Allegato A.

L'Allegato B riporta, oltre alle singole deleghe e procure, anche una sintetica indicazione delle funzioni in azienda, con le attribuzioni delle mansioni e responsabilità

L'Allegato C riporta invece, in relazione al disposto di cui all'art. 5 del Dlgs. 231/01 con riferimento alla struttura aziendale, l'elenco dei soggetti considerati in posizione apicale (lett. a art. 5 cit.).

## 11. Aggiornamenti del Modello

In relazione ai mutamenti normativi e/o della struttura (processi, nuove funzioni, nuove attività, etc.), nonché alla necessità di apportare variazioni anche formali al Modello, l'A.D. e la Direzione effettueranno, anche con il supporto dell' O di V, una valutazione periodica dello stato di attuazione del Modello e della rispondenza dello stesso alle disposizioni di legge e alla situazione di fatto, proponendo le modifiche eventualmente da adottare.

L'elenco delle versioni del Modello viene riportato dall'Allegato E.

## 12. Allegati

Gli allegati al presente Modello sono i seguenti (v. sopra):

- A. Organigramma (rinvio)
- B. Elenco Poteri, deleghe, funzioni (rinvio)
- C. Funzioni apicali
- D. Analisi dei rischi (descrizione metodologia)
- E. Elenco modifiche e aggiornamenti
- F. Nomine OdV